



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio – Direzione generale – Ufficio IV

Alle Istituzioni scolastiche statali del Lazio

Ai docenti interessati

Alle OO.SS. del comparto scuola per la Regione Lazio

Oggetto: docenti inseriti nelle graduatorie dei vincitori del concorso straordinario di cui all'art.59 comma 9 bis del D.L. 73/2021 a seguito di scorrimento dei rinunciatarî, con assegnazione della sola provincia. Trasmissione Decreto n. 1931 del 3/10/2023 e indicazioni operative.

Con la presente si trasmette il Decreto n. 1931 del 3/10/2023, in riforma del precedente Decreto n. 1893 di pari oggetto, e si forniscono indicazioni operative riguardanti tempi e modalità di: assegnazione della sede di servizio; svolgimento del percorso annuale di formazione iniziale e prova; conseguimento dei crediti formativi; immissione in ruolo.

1. Assegnazione sede.

Come disposto con proprio decreto n. 1931 del 3/10/2023, in allegato alla presente, ai docenti in oggetto verrà assegnata la sede di servizio, utile ai fini dell'immissione in ruolo, all'esito delle procedure di mobilità 2024 per l'a.s. 2024/2025. Modalità e tempi di partecipazione alle procedure di assegnazione sede saranno comunicate da questo Ufficio Scolastico Regionale ai docenti interessati.

2. Svolgimento del percorso annuale di formazione iniziale e prova (art. 1, comma 116, della legge 13 luglio 2015, n. 107)

Al fine di consentire l'immissione in ruolo dal 01/09/2024, come disposto dall'art.59 comma 9 bis del D.L. 73/2021, i docenti in oggetto possono svolgere nell'a.s. 2023/2024 il percorso annuale di formazione iniziale e prova, se nel corrente anno scolastico sono destinatari di un contratto a tempo determinato tra i seguenti:

- a) sulla stessa classe di concorso per cui sono risultati vincitori per il concorso straordinario di cui all'art.59 comma 9 bis del D.L. 73/2021;
- b) su classe di concorso o posto di sostegno dello stesso grado di istruzione della classe di concorso per cui sono risultati vincitori per il concorso straordinario di cui all'art.59 comma 9 bis del D.L. 73/2021;

Si precisa che sono valide tutte le tipologie di contratto a tempo determinato, anche su spezzone orario, che consentano lo svolgimento del percorso annuale di formazione iniziale e prova. L'attivazione del suddetto percorso non comporta per le Istituzioni scolastiche la variazione della causale del contratto a tempo determinato.

Come già indicato con nota di questo USR n. 45834 del 18/11/2022, ai sensi del D.M n. 226/2022, il superamento del periodo di formazione e prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni nel corso dell'anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche, al superamento del test finale e alla valutazione positiva del percorso di formazione e periodo di prova in servizio. Fermo restando l'obbligo delle 50 ore di formazione previste, i centottanta giorni di servizio



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio – Direzione generale – Ufficio IV

e i centoventi giorni di attività didattica sono proporzionalmente ridotti per i docenti con prestazione o orario inferiore su cattedra o posto. L'art.3 del D.M n. 226/2022, al quale si rimanda per gli opportuni approfondimenti, disciplina i servizi utili ai fini del periodo di formazione e di prova.

Le istituzioni scolastiche, presso cui sono sottoscritti i suddetti contratti, sono tenute a comunicare all'indirizzo drla.ufficio4@istruzione.it l'attivazione del percorso di formazione iniziale e prova per i docenti in oggetto.

Nei casi previsti dalla normativa vigente di differimento del percorso di formazione iniziale e prova, si applica quanto disposto all'art.3, comma 2 del suddetto Decreto n. 1931 del 3/10/2023.

3. Conseguimento dei crediti formativi.

Il conseguimento dei cinque crediti formativi universitari di cui all'art. 18 del DM 108/2022, deve avvenire per tutti i docenti in oggetto necessariamente entro l'anno scolastico in corso 2023/2024, non essendo possibile garantire ad oggi l'attivazione dei suddetti corsi da parte degli Atenei nel prossimo anno scolastico.

Pertanto, sono tenuti a conseguire i crediti universitari in parola nei suddetti termini anche i docenti che in questo anno scolastico non sono destinatari di un contratto utile allo svolgimento del percorso di formazione iniziale e prova.

Si ricorda inoltre che, secondo quanto previsto dall'art. 18, comma 9, del DM 108/2022 il mancato superamento della prova conclusiva comporta la decadenza dalla procedura e preclude definitivamente all'immissione in ruolo, non essendone prevista la ripetizione.

4. Immissione in ruolo.

I docenti che nell'a.s. 2023/2024 superano positivamente il percorso annuale di formazione iniziale e prova, e che conseguono i crediti formativi universitari di cui all'art. 18 del DM 108/2022, saranno immessi in ruolo presso le sedi individuate a seguito delle procedure di mobilità 2024/2025, con decorrenza giuridica ed economica dal 01/09/2024.

I docenti che non svolgono il percorso annuale di formazione iniziale e prova nell'a.s. 2023/2024, poiché non destinatari di una proposta di contratto a tempo determinato a tal fine utile, e in possesso dei crediti formativi universitari di cui all'art. 18 del DM 108/2022, saranno immessi in ruolo con riserva legata al superamento del percorso annuale di formazione iniziale e prova, con decorrenza giuridica ed economica dal 01/09/2024.

Per ogni ulteriore richiesta di chiarimento che si rendesse necessaria, le Istituzioni scolastiche e i docenti in oggetto possono fare riferimento all'Ufficio IV di questo USR all'indirizzo di posta elettronica drla.ufficio4@istruzione.it.

IL DIRETTORE GENERALE

Anna Paola Sabatini